



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI ANZIO

PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI

*Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 14 del
16/03/2023*

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 - LIMITAZIONI

ART. 4 – SETTORI D'INTERVENTO

CAPO II - CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

ART. 5 – MODALITÀ DI CONCESSIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

ART. 6 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI FORME DI CONTRIBUTO ECONOMICO

ART. 7 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI FORME DI CONTRIBUTO ECONOMICO

ART. 8 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER CONVENZIONI CON IL TERZO SETTORE

ART. 9 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI FORME DI VANTAGGIO ECONOMICO

ART. 10 - VERIFICA DELL'UTILIZZO DELLE FORME DI SOSTEGNO E/O VANTAGGIO ECONOMICO

ART. 11 – RENDICONTAZIONE DEI SOSTEGNI ECONOMICI

ART. 12 – RENDICONTAZIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI

CAPO III - CONCESSIONI DI PATROCINI

ART. 13 - SOGGETTI BENEFICIARI DEI PATROCINI

ART. 14 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

ART. 15 - CONCESSIONE DI PATROCINI IN CASI ECCEZIONALI

ART. 16 - LIMITAZIONI ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

ART. 17 - PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

ART. 18 - PATROCINIO ASSOCIATO A FORME DI SOSTEGNO E/O VANTAGGIO ECONOMICO

ART. 19 - UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE IN RELAZIONE AL PATROCINIO

ART. 20 - CONCESSIONE DI PATROCINI PER INIZIATIVE AVENTI SCOPO DI LUCRO

ART. 21 – RENDICONTAZIONE DEI PATROCINI CONCESSI

CAPO IV - RESPONSABILITÀ, CONTROLLI E INFORMAZIONE

ART. 22 – RESPONSABILITÀ E CONTROLLI

ART. 23 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

ART. 24 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO

1. Il Comune di Anzio, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 267/2000.

2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della L. n. 241/1990 e dall'art. 2 del d.lgs. n. 117/2017 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per “forme di sostegno economico” o “sostegni economici”, i contributi e le sovvenzioni assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione;

b) per “soggetti beneficiari”:

- le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti del terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese e le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni culturali e sociali, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS);

- le associazioni, gruppi, comitati e altri organismi di aggregazione non aventi personalità giuridica che svolgono attività finalizzate allo sviluppo economico e sociale della comunità locale, anche se non iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS);

d) per “vantaggi economici” i benefici concessi, anche sotto forma di collaborazione, diversi dalle erogazioni in denaro, consistenti nella fruizione di strutture o beni di proprietà comunale o nella fornitura di servizi;

e) per “patrocinio” il sostegno dell'amministrazione con associazione di immagine ad un'iniziativa, attività, progetto, di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio, senza assunzione di alcun onere per l'ente.

ART. 3 - LIMITAZIONI

1. Le norme del presente regolamento non si applicano, fatte salve motivate eccezioni:

b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti di cui detiene partecipazioni;

- c) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti finanziatori, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale, laddove i criteri per l'erogazione siano già definiti;
- d) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune a titolo di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
- e) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
- f) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali ovvero relativi a manifestazioni di rilievo nazionale o internazionale che si svolgano sul territorio cittadino, per le quali il Comune abbia presentato ed ottenuto la candidatura.

ART. 4 – SETTORI D'INTERVENTO

1. La concessione di contributi, dei vantaggi economici e del patrocinio è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:
 - A. Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale: per gestione attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale, per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate;
 - B. Formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;
 - C. Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico; sviluppo culturale in generale.
 - D. Sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti diversamente abili e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;
 - E. Tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali; per iniziative a favore della tutela della fauna urbana; per iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico,

la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera; conservazione, tutela e valorizzazione dell'ambiente (sia naturalistico che architettonico e culturale).

F. Promozione della mobilità sostenibile: per l'organizzazione di iniziative ed eventi volti alla promozione della mobilità sostenibile, in particolare per quanto riguarda la crescita della consapevolezza dei cittadini sull'importanza della modifica dei comportamenti individuali verso una mobilità sostenibile;

G. Turismo e animazione della città: per l'organizzazione di eventi e iniziative di aggregazione, di animazione del centro storico e dei quartieri, aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale; per le attività e le iniziative di promozione del territorio.

H. Sviluppo economico e relazioni internazionali: per iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che internazionale; per iniziative volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in connessione con attività legate alle eccellenze distintive del territorio; per iniziative ed eventi legati alla promozione dei diritti umani ed alla educazione alla pace; attività di sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative di carattere socio-culturale, legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale.

I. Protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;

L. Innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione: per l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni che abbiamo come obiettivo la promozione della cultura d'innovazione sociale e rigenerazione urbana; per attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione; assistenza e tutela dei soggetti socialmente svantaggiati, integrazione sociale; divulgazione della conoscenza dei diritti per la cittadinanza; realizzazione delle pari opportunità e la difesa della collettività e dei suoi valori fondamentali.

M. Attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza.

CAPO II

CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

ART. 5 – MODALITÀ DI CONCESSIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

1. L'Amministrazione individua periodicamente le attività, iniziative e progetti che ritiene possano essere coinvolti i soggetti beneficiari a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale e del suo territorio.

2. L'Amministrazione concede **in via ordinaria** contributi economici a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza / affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione di quanto previsto al comma 1.
3. La valutazione delle proposte/ricieste dei singoli soggetti è condotta a procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico dell'Amministrazione.
4. L'Amministrazione può assegnare, in via eccezionale, sulla base di adeguata motivazione, **contributi economici straordinari** a soggetti impegnati in progetti o iniziative che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale, riconducibili agli ambiti di attività dell'Amministrazione indicati nell'articolo 1.

ART. 6 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI FORME DI CONTRIBUTO ECONOMICO

1. L'Amministrazione con cadenza annuale, e comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, pubblica sul sito istituzionale dell'ente le linee guida contenenti priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento dei soggetti di cui al precedente art. 2 e, avviando specifica procedura in tal senso, invita alla presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura in tal senso.
2. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dall'Amministrazione per attività disciplinate dal presente regolamento, presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico.
3. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dall'Amministrazione in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

ART. 7 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI FORME DI CONTRIBUTO ECONOMICO

1. I sostegni economici sono assegnati dal responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla base dei criteri di seguito indicati.

1.2 Criteri per le attività continuative svolte nel corso dell'anno:

- a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
- b) numero di persone interessate dall'attività;
- c) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
- d) per le persone giuridiche, situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;
- e) presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.

1.3 Criteri per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti:

- a) finalità pubblica o di interesse pubblico;
 - b) contenuto e valore dell'iniziativa;
 - c) livello di partecipazione previsto;
 - d) preventivo di spesa;
 - e) presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.
2. Se ricorrono le condizioni, può essere erogato un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore alla metà del contributo assegnato.
3. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare l'80% delle spese rendicontate ed ammesse a contributo, fermo restando l'acquisizione della documentazione relativa ad eventuali entrate lì dove previste.
4. La concessione dei sostegni economici non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

ART. 8 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER CONVENZIONI CON IL TERZO SETTORE

1. Il Comune può stipulare, in attuazione dell'articolo 56 del Decreto Legislativo n. 117/2017, convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei competenti registri di legge, per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Nell'ambito di tali convenzioni potrà essere previsto, a norma di legge, esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, oltre agli oneri per la copertura assicurativa dei volontari/dipendenti coinvolti nella gestione della specifica attività/servizio (infortuni, malattia, r.c. verso terzi), come previsto dall'art. 18, co. 3 del D. Lgs. 117 /2017.
3. Le convenzioni indicheranno obbligatoriamente:
 - la durata del rapporto convenzionale;
 - il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
 - il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
 - le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
 - le coperture assicurative di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi);
 - i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
 - le modalità di risoluzione del rapporto;
 - le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
 - la verifica dei reciproci adempimenti;

- le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile all'attività oggetto della convenzione.

4. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione verrà effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

5. Gli enti suddetti dovranno possedere idonei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine. Allo scopo verranno valutati:

- la struttura;
- l'attività svolta;
- le finalità perseguite;
- il numero degli aderenti;
- le risorse a disposizione;
- la capacità tecnica e professionale;
- l'esperienza maturata;
- l'organizzazione, la formazione e l'aggiornamento dei volontari.

6. Ove non diversamente stabilito dalla legge, la decisione di avviare le procedure per la stipula di una convenzione e l'approvazione del bando disciplinante lo svolgimento della relativa selezione pubblica competono alla Giunta.

ART. 9 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI FORME DI VANTAGGIO ECONOMICO

1. I soggetti beneficiari che intendono ottenere un vantaggio economico devono presentare apposita domanda, almeno 45 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve contenere:

- a) i motivi della richiesta;
- b) l'uso che si intende fare del beneficio richiesto, specificando i motivi che ne giustificano il suo godimento come forma di vantaggio economico;
- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.

2. La concessione del bene è disposta con determinazione del responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale.

3. La determinazione del responsabile del servizio deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) le motivazioni in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso;
- c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

4. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 7.

ART. 10 - VERIFICA DELL'UTILIZZO DELLE FORME DI SOSTEGNO E/O VANTAGGIO ECONOMICO

1. L'Amministrazione verifica:

- a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico o del vantaggio economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
- b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

2. L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

ART. 11 – RENDICONTAZIONE DEI SOSTEGNI ECONOMICI

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il sostegno economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 60 giorni, la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
- b) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo;
- c) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune.

2. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per un periodo di cinque anni.

ART. 12 – RENDICONTAZIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il vantaggio economico, i soggetti beneficiari devono presentare, entro il termine di 60 giorni, la seguente documentazione:

- a) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
- b) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

2. Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi cinque anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

CAPO III CONCESSIONI DI PATROCINI

ART. 13 - SOGGETTI BENEFICIARI DEI PATROCINI

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:
 - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
 - b) altri organismi no profit;
 - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

ART. 14 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad es. rassegne) o per attività programmate.
3. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.
4. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

ART. 15 - CONCESSIONE DI PATROCINI IN CASI ECCEZIONALI

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 14 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ART. 16 - LIMITAZIONI ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative di carattere politico;
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

ART. 17 - PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento, sulla base della modulistica predisposta dall'amministrazione comunale.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;
 - d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento del Sindaco, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

ART. 18 - PATROCINIO ASSOCIATO A FORME DI SOSTEGNO E/O VANTAGGIO ECONOMICO

Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 7 e 9 del presente regolamento.

ART. 19 - UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE IN RELAZIONE AL PATROCINIO

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione. A tal fine il soggetto patrocinato ha l'obbligo di rendere noto il patrocinio del Comune di Anzio apponendo sugli strumenti di comunicazione previsti a supporto dell'iniziativa lo stemma del Comune con i loghi unitamente alla dicitura "con il patrocinio della Città di Anzio".
2. Lo stemma e loghi da utilizzare sono esclusivamente quelli forniti dai competenti uffici comunali.
3. Il soggetto patrocinato prima della stampa del materiale promozionale dovrà inviarne bozza all'Ufficio Comunicazione del Comune per la valutazione dei contenuti e del corretto utilizzo del logo stesso. Qualora vi siano inserzioni ritenute contrastanti con le disposizioni e gli interessi dell'Ente, ovvero fattispecie che possano risultare lesive dell'immagine dell'Ente,

l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione del patrocinio e l'utilizzo dello stemma.

ART. 20 - CONCESSIONE DI PATROCINI PER INIZIATIVE AVENTI SCOPO DI LUCRO

1. L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio di cui al presente Regolamento per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;

b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

2. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

ART. 21 – RENDICONTAZIONE DEI PATROCINI CONCESSI

1. In caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:

a) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza;

b) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

2. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per un periodo di cinque anni dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

CAPO IV

RESPONSABILITA', CONTROLLI E INFORMAZIONE

ARTICOLO 22 – RESPONSABILITÀ E CONTROLLI

1. La concessione da parte del Comune di contributi, benefici e patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione delle manifestazioni ed eventi.

2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

3. L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile di avvenimenti e fatti conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione.

4. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sia sulla documentazione a corredo della domanda che sulla rendicontazione presentata ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 23 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Il responsabile del servizio dei procedimenti di cui al presente Regolamento è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. L'albo dei beneficiari previsto dal d.p.r. 7 aprile 2000, n. 118 è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente.
3. L'albo è aggiornato con cadenza annuale a cura del responsabile del servizio
4. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione di sostegni e/o vantaggi economici.
5. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di sostegni e/o vantaggi economici, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

ART. 24 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. In fase di prima applicazione il termine di cui all'art. 6, comma 1 è stabilito alla data del 30 aprile 2023.
3. Fatta salva l'adozione di Regolamenti specifici e/o di Settore non in contrasto con le presenti disposizioni.
4. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.